



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. di Enna

POLIZIA LOCALE

Prot.Gen. 3462 del 03-04-2019

Prot.nr.170/P.L.

DETERMINAZIONE NR.19

DEL 18 febbraio 2019

OGGETTO : Gara ad evidenza pubblica per l'accalappiamento, la custodia, il mantenimento e la cura dei cani randagi catturati nel territorio comunale. Determina a contrarre. Approvazione degli atti di gara ed impegno di spesa.- **CIG : 785033093F**.

IL RESPONSABILE DEL VI° SETTORE

Nominato, posizione organizzativa, ai sensi dell'art.10 del CCNL del 31/03/1999, dal Sindaco con propria determinazione nr. 21 del 16.07.2018;

PREMESSO,

- Che questa civica Amministrazione ha in essere un contratto per l'accalappiamento, la custodia, il mantenimento e la cura dei cani randagi catturati nel territorio del comune di Catenanuova;
- Che tale contratto è l'epilogo della gara ad evidenza pubblica espletata in data 15 febbraio 2017 per la durata di anni due e che scade l'11 aprile 2019;
- Che, quindi, per mantenere i cani attualmente ricoverati, al momento di nr.64 unità, e continuare a dare il servizio ai cittadini di questo centro è necessario indire nuova gara per ulteriori anni due;
- Che tale adempimento è necessario ed indispensabile per individuare la Ditta a cui affidare il predetto servizio senza recare nocumento all'ente ed in particolare al bilancio dell'ente;

Considerato che per espletamento della gara è necessario prevedere nel bilancio dell'Ente per l'anno in corso, ancora non adottato, e sul pluriennale le somme occorrenti per il servizio de quo, le quali ammontano ad € 180.000,00, compreso IVA;

Visto l'art.163, comma 5, del D.Lgs. nr.267/2000, il quale prevede la deroga della spesa in dodicesimi nei casi in cui l'impegno è :

- Tassativamente regolato dalla legge;
- Non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
- A carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Dato atto che coesistono tutti i criteri sopra evidenziati, perché trattasi di servizio di tipo continuativo che non tollera interruzioni, trattandosi di animali che debbono essere accuditi oltre che custodi giornalmente;

CONSIDERATO che con il D.L. n. 52/2012 convertito in Legge n. 94/2012 ed il successivo D.L. n.95/2012 è stato attuato il "Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti", con l'obiettivo di ottimizzare gli acquisti pubblici di beni e servizi attraverso strumenti di e-procurement, accessibili dal sito web www.acquistinrete.pa.it, costituiti da convenzioni e accordi quadro stipulati da Consip S.p.a. e dal Mercato Elettronico (Me.Pa.) ai sensi del D.P.R. 101/2002;

PRESO ATTO che tale servizio, da una consultazione del sito www.acquistinretepa.it non è presente sul Me.Pa. né sono attive convenzioni stipulate da Consip o da altri soggetti qualificati come centrali di committenza;

PRESO ATTO, pertanto, che l'Amministrazione deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione di tali servizi, le cui procedure saranno espletate dalla Centrale Unica di Committenza all'uopo istituita nell'ambito dell'Unione di comuni "Corone degli Erei";

RITENUTO che, superando l'importo la soglia comunitaria, occorre procedere ad indire gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di che trattasi, per la durata di anni 2 (due) dall'aggiudicazione, secondo quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto, allegato al presente atto per formarne parte essenziale ed integrante, che consta di n. 27 (ventisette) articoli;

RITENUTO dover procedere all'affidamento del servizio in questione mediante gara ad evidenza pubblica col sistema della procedura aperta ed il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto all'importo posto a base d'asta di € 2,45(euro due/45), al netto di

IVA, calcolato sulla scorta di un'indagine di mercato e del prezzo medio calcolato per il servizio - art.3 D.P.R.S. 12 gennaio 2007, nr.7;

CONSIDERATO che il contratto derivante dalla procedura sopraindicata avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi dall'aggiudicazione e un valore complessivo stimato in Euro 180.000,00 (centoottantamila/00), IVA inclusa, prevedendosi un valore annuale presunto di € 90.000,00 (novantamila/00), IVA inclusa, calcolato al costo unitario giornaliero medio di € 2,45 (euro due/45), Iva esclusa, per singolo cane, su un eventuale incremento/decremento della popolazione canina in custodia presso il canile;

CONSIDERATO che il predetto importo potrebbe subire variazioni calcolate sulla base dei cani effettivamente ospitati;

CONSIDERATO che il servizio viene finanziato con fondi di bilancio;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione di quanto sopra, provvedendo all'impegno di spesa per il finanziamento del servizio;

VISTI:

- il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 - "Regolamento di Polizia Veterinaria" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 24 giugno 1954, in particolare l'art. 84 che stabilisce che "i comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati";
- la Legge 14 agosto 1991, n. 281 - "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del Randagismo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991, in particolare l'art. 4 che stabilisce che i cani vaganti privi di proprietario siano ricoverati a cura del Comune in un canile;
- la Legge Regionale nr.15 del 03 Luglio 2000, che all'art.11 indica tra le competenze dei Comuni l'obbligo di assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani randagi in idonee strutture, sotto il controllo sanitario del Dipartimento Veterinario delle Asp;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50, Codice dei contratti pubblici, aggiornato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e dalla legge 21 giugno 2017, nr. 96;
- gli artt. n. 163 - comma 5, nr. 183, nr. 191 e nr.192 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

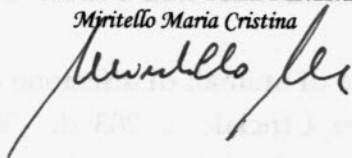
per quanto sopra,

D E T E R M I N A

1. dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e quindi deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. approvare il capitolato d'oneri allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato "A");
3. prenotare l'impegno per l'importo di € 90.000,00 sul redigente capitolo 468.2 dell'esercizio 2019;
4. dare atto che esistono i criteri e/o condizioni previsti dal comma 5 dell'art.163 del D.Lgs. nr.267/2000, che esulano dalla spesa frazionata;
5. dare atto che l'importo del contratto determinato a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di aggiudicazione verrà ripartito negli esercizi finanziari annuali per i periodi di riferimento di validità dell'appalto, procedendo agli impegni di spesa di che trattasi;
6. dare atto che l'importo prenotato è presunto in quanto il numero di cani è suscettibile di variazioni;
7. rimettere la presente all'Ufficio Economico Finanziario per gli adempimenti di competenza;
8. inviare, dopo l'attestazione finanziaria da parte dell'U.E.F., la presente alla Centrale Unica di Committenza, istituita nell'ambito dell'Unione dei comuni "Corone degli Erei", per l'espletamento della gara per l'"Affidamento del servizio di accalappiamento, custodia, mantenimento e cura di cani randagi catturati sul territorio comunale" mediante gara ad evidenza pubblica con il sistema della procedura aperta ed il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso rispetto all'importo posto a base d'asta di Euro 2,45 (euro due/45), al netto di IVA.

L'ISTRUTTORE AMM.VO

Miritello Maria Cristina



IL COMANDANTE

Dott. Gaetano Indelicato



UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO

Il Responsabile Servizio Finanziario

VISTA la superiore determinazione,

A T T E S T A,

in merito alla spesa, la regolarità contabile, procedendo alla registrazione della relativa prenotazione per l'importo di € 90.000,00 sul capitolo 468.2 del bilancio dell'anno in corso che presenta la necessaria disponibilità.

Catenanuova, lì

IL RESPONSABILE DELL'U.E.F.

Dott. Davide Mingrino



La presente determinazione, viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 gg dal _____



COMUNE DI CATENANUOVA

Prov. di Enna

POLIZIA LOCALE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI
CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 1

RIFERIMENTI NORMATIVI ED OGGETTO DELL'APPALTO

1. La L.R. n. 15 del 3 Luglio 2000, emanata in attuazione della Legge 14 Agosto 1991, n. 281, ha regolato la materia in ordine alla prevenzione del randagismo, statuendo allo scopo le specifiche competenze dei comuni.
2. Il Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n.7, ha emanato il regolamento esecutivo di cui all'art. 4 della L.R. 3 luglio 2000, n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".
3. Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto l'affidamento del Servizio di accalappiamento, custodia, mantenimento e cura dei cani randagi, catturati sul territorio comunale, mediante l'utilizzo di struttura messa a disposizione dallo stesso appaltatore, per il periodo di 24 mesi e per un importo a base d'asta di € 143.080,00 (IVA esclusa).
4. L'importo pagato all'aggiudicatario sarà commisurato all'effettivo numero di cani ospitati calcolato sulla base dell'importo giornaliero che ha consentito l'aggiudicazione dell'appalto.
5. Il suddetto importo è presunto e suscettibile di variazione sulla base dei cani effettivamente ospitati nella struttura.
6. La Ditta affidataria si impegna ad espletare gli adempimenti previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 14 della L.R. 31 luglio 2000, n.15.

ART. 2

DURATA DELL'APPALTO

1. L'appalto ha durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto.
2. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario dell'appalto iniziale l'analogo servizio per un ulteriore periodo, così come previsto dall'art.63, commi 1 e 5 del D.Lgs 50/2016, senza alcuna modifica del prezzo di aggiudicazione.
3. Il Comune di Catenanuova si riserva di interrompere l'appalto in caso di sopravvenute leggi Nazionali e/o Regionali che dovessero modificare sostanzialmente le condizioni contrattuali, nonché nel caso in cui il servizio dovesse, nelle more del presente appalto, rendersi disponibile sul Me.Pa. o Consip, ovvero ove dovesse essere attivato un canile intercomunale.
4. In tal caso l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo concordato per i giorni di effettivo mantenimento degli animali presso la propria struttura.

ART. 3

SUBAPPALTO

1. È fatto divieto di subappaltare, anche parzialmente, i servizi oggetto del presente disciplinare.

ART. 4

MODALITÀ DI ACCALAPPIAMENTO E RITIRO DEGLI ANIMALI

1. Il servizio di accalappiamento dei cani randagi sarà effettuato dalla ditta aggiudicataria, di regola, una volta alla settimana oppure, in caso di urgenza, su richiesta e segnalazione del Corpo di Polizia Locale.
2. La ditta dovrà assicurare la pronta reperibilità nelle 24 ore e con obbligo di intervento entro e non oltre minuti trenta dalla chiamata.
3. Per l'accalappiamento ed il trasporto dovrà essere utilizzata idonea ed apposita ambulanza veterinaria, in modo tale da rendere riconoscibile il servizio svolto da parte degli addetti.
4. L'appaltatore, all'atto della cattura, dovrà redigere in duplice copia il verbale di cattura completo della foto dell'animale accalappiato che sarà consegnato al personale del Corpo di Polizia Locale.

ART. 5

MODALITA' DI RICOVERO

1. Ogni cane, all'atto della sua introduzione nel canile, dovrà essere microchippato e fotografato, dovrà possedere il proprio libretto sanitario sul quale dovranno essere annotate le proprie caratteristiche ai fini del riconoscimento e la caratterizzazione della propria situazione sanitaria.
2. Inoltre, l'appaltatore dovrà compilare una scheda con i dati sopra richiamati e trasmetterla in copia al Corpo di Polizia Locale.

ART. 6

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore dovrà provvedere a proprie cure e spese a:
 - a. Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura;
 - b. Alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute;
 - c. Assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa;
 - d. Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide;
 - e. Effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria;
 - f. Consentire l'accesso al canile secondo calendario stipulato di comune accordo, a cittadini, scolaresche ed associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane-ambiente;
 - g. Curare la sterilizzazione degli animali;

- h. Garantire la più ampia collaborazione con le associazioni di protezione animali per consentire l'adozione dei cani ospitati, impegnandosi per garantire l'adozione di almeno il 20% dei cani catturati nel Comune di Catenanuova;
 - i. Favorire l'adozione degli animali ai sensi del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Atto nr.16 del 19.06.2015;
 - j. In caso di decesso di un animale provvedere allo smaltimento della carcassa a norma di legge, dandone immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale e all'ASP Unità Operativa Veterinaria competente per territorio;
 - k. Eventuali spostamenti in altri canili, sempre di proprietà della ditta appaltatrice, dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile del servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all'Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale.
2. L'aggiudicatario è tenuto a sottoporre i cani, con spese a proprio carico, ai trattamenti sanitari ordinari, ed in particolare dovrà sottoporre i cani ai seguenti trattamenti:
- a. lavaggi antiparassitari;
 - b. trattamento specifico per parassiti intestinali;
 - c. trattamento preventivo per echinococco;
 - d. profilassi vaccinale per cimurro (richiamo annuale).
3. L'Amministrazione Comunale, non appena i cani vengono ricoverati nella struttura, è sollevata da ogni onere e responsabilità per eventuali smarrimenti dei cani, per eventuali malattie, siano esse infettive e non.

ART. 7

AFFIDAMENTO A TERZI

- 1. Nel caso di richiesta d'affidamento da parte di privati di animali in custodia, la ditta aggiudicataria potrà procedere direttamente, dandone comunicazione al Comando di Polizia Locale.
- 2. Inoltre provvederà alla pubblicazione dei cani sul proprio sito internet, in base al sesso ed alla razza, per eventuale adozione da parte di terzi. L'indirizzo del sito internet della ditta affidataria sarà pubblicato sul portale del sito del Comune di Catenanuova.
- 3. Qualora venga accalappiato un cane microchippato, il gestore del canile, a cura del Dipartimento Veterinario dell'ASP che gestisce l'anagrafe, verificherà il proprietario, quale risulta dai dati dell'anagrafe canina, e si assume l'onere di avvertirlo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno della cattura o del ritrovamento del cane e quindi della presenza dello stesso presso il canile,

informandolo, altresì, delle procedure da seguire per la restituzione (art.14, comma 5 e 6 – art.3, comma 7, della L.R. 15/2000).

4. Al proprietario saranno addebitati integralmente i costi sostenuti per il periodo di ricovero, così come previsto dall'art. 4 del Decreto presidenziale della Regione Siciliana del 12 gennaio 2007, nr.7.

ART. 8

RESPONSABILI DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Catenanuova indicherà alla ditta appaltatrice il nominativo del dipendente comunale Responsabile del Procedimento relativo all'esecuzione dell'appalto. La ditta appaltatrice dovrà designare un proprio tecnico quale Responsabile del servizio affidato che sarà incaricato dei rapporti con gli uffici comunali.
2. La ditta dovrà comunicare i nominativi e i numeri di telefono, fax e/o E-mail delle persone incaricate della reperibilità per qualunque evenienza.

ART. 9

CONTROLLI DEL SERVIZIO VETERINARIO

1. L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi del Servizio Veterinario dell'AS.P. per effettuare controlli sanitari e veterinari. Lo stesso Servizio veterinario potrà effettuare controlli e prescrizioni in qualunque momento, anche senza preavviso.
2. L'appaltatore non potrà opporsi a tali controlli.

ART. 10

CONTROLLO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

1. L'Ufficio di Polizia Locale, cui è demandato il controllo sull'esatto svolgimento del servizio, dovrà assolvere i seguenti compiti:
 - a. Visite periodiche della struttura, anche senza preavviso, per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie ed ogni altra condizione prevista dal presente capitolato;

- b. Rilascio eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che ne facessero richiesta di visita alla struttura previo accordo con la ditta aggiudicataria, che comunque si impegnerà a garantire alle associazioni animaliste la massima possibilità di visita.
2. Eventuali inadempienze rilevate verranno registrate su apposito verbale di contestazione che verrà sottoposto alla firma dell'appaltatore o del suo rappresentante sul luogo. Sullo stesso verbale potranno essere annotate le eventuali giustificazioni dell'Appaltatore. La mancata firma del verbale verrà considerata inadempienza contrattuale. L'avvenuta contestazione costituisce motivo di dichiarazione di inefficacia, con l'obbligo automatico per la Ditta di provvedere tempestivamente alla, regolarizzazione di quanto contestato.
3. Qualora ciò non avvenga l'Ente potrà provvedere al completamento del servizio presso altra fonte, addebitando alla Ditta aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa, fatta salva la possibilità di rescissione del contratto.

ART. 11

RESCISSIONE CONTRATTUALE

1. Dopo reiterate inadempienze gravi da parte dell'appaltatore degli obblighi contrattuali formalmente contestate, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare rescisso il contratto.
2. Il contratto si intenderà rescisso automaticamente in caso di rifiuto della ditta di eseguire quanto previsto dal capitolato o quanto impartito dal Comune di Catenanuova o dal Servizio Veterinario dell'ASP, o di rifiuto a sottoporsi ai controlli previsti dal presente Capitolato.
3. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di recedere in ogni momento dal contratto, ove, nelle more dell'esecuzione, il servizio si rendesse disponibile su Me.Pa o su Consip, ovvero ove venisse aperto un canile intercomunale.
4. In tal caso l'appaltatore non potrà accampare alcun diritto, fatto salvo il pagamento del prezzo concordato per i giorni di effettivo mantenimento degli animali presso la propria struttura.

ART. 12

IMPEGNO CONTRATTUALE

1. La Ditta alla quale verrà aggiudicato l'appalto rimane impegnata con l'Ente appaltante dal momento dell'aggiudicazione di gara e fino al completo espletamento di tutti i servizi previsti.
2. L'importo dell'aggiudicazione non potrà subire modifiche, neppure in caso di proroga.

3. L'impegno del Comune di Catenanuova si intende perfezionato al momento dell'approvazione definitiva dell'affidamento da parte degli organi competenti.
4. È facoltà del Comune di ordinare l'esecuzione di parte dei servizi appaltati anche in attesa della stipula del contratto, fermo restando che in caso il contratto non andasse a buon fine, per qualsiasi motivo, la ditta avrà diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente ordinati ed effettuati, ai prezzi di offerta.

ART. 13

COMPETENZA DEL SERVIZIO VETERINARIO

1. Al Dipartimento del Servizio Veterinario dell'ASP spettano tutte le competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

ART. 14

FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO

1. I compensi spettanti per effetto dell'appalto corrispondenti all'importo unitario moltiplicato per ogni animale ospitato ed i giorni dell'effettivo ricovero verranno erogati con cadenza mensile ed entro 30 gg. dalla data della fattura elettronica emessa a norma di legge ed all'acquisizione del DURC.
2. I compensi corrispondenti al prezzo dell'aggiudicazione sono comprensivi dei seguenti servizi:
 - a. Servizio cattura dei cani sul territorio;
 - b. Ricovero mantenimento, custodia e cura cani randagi;
 - c. Ambulatori, sala operatoria e sala degenza posto operatoria;
 - d. Disponibilità di canile sanitario;
 - e. Trasporto dei cani catturati con ambulanza veterinaria;
 - f. Identificazione a mezzo di scheda anagrafica con fotografia e microchip;
 - g. Affidamento/adozione dei cani catturati;
 - h. Reperibilità del servizio nelle 24 ore ed intervento, su chiamata, entro trenta minuti;
 - i. Pubblicazione sul sito del canile dei cani catturati sul territorio di Catenanuova;
 - j. Disponibilità/reperibilità del Veterinario, nominato quale responsabile sanitario del canile.
3. Non viene, inoltre, riconosciuto alcun compenso per i cani catturati che risultino essere già iscritti all'anagrafe canina, che siano microchippati ma non riconducibili ad un proprietario o comunque possedere già un proprietario, nel qual caso tutti i costi di mantenimento saranno addebitati dalla

Ditta appaltatrice direttamente al proprietario del cane, al quale l'animale va comunque restituito il prima possibile sotto il controllo del Servizio Veterinario dell'ASP e fatta salva ogni azione di legge per abbandono di animale.

4. Nessun pagamento sarà riconosciuto per interventi e servizi non preventivamente ordinati dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Catenanuova.

ART. 15

SPESE

1. Tutte le spese di contratto, scritturazione e copia, comprese imposte di bollo e registrazione sono a completo carico della Ditta aggiudicataria.
2. L'IVA ed ogni altro onere fiscale, saranno assolti in conformità alle norme di legge.
3. Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, sono a carico della Ditta aggiudicataria, il rimborso delle spese sostenute dal Comune di Catenanuova per la pubblicazione del bando di gara o per le ulteriori pubblicazioni previste dalla legge.

ART. 16

DANNI A TERZI

1. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alle assicurazioni obbligatorie per legge, restando esonerata al riguardo l'Amministrazione da ogni responsabilità.
2. La Ditta resta unica responsabile di eventuali danni a persone e cose provocati dagli animali tenuti in custodia, anche in caso di fuga degli stessi.
3. Eventuali danni a terzi verranno rimborsati dalla Ditta appaltatrice.
4. Gli estremi dell'assicurazione devono essere comunicati dalla Ditta all'Amministrazione Comunale prima della stipula del Contratto.

ART. 17

REGOLARITA' DOCUMENTALE STRUTTURA-CANILE

1. La ditta, per partecipare alla gara di appalto, dovrà essere in regola nei previsti adempimenti:
 - a. SCIA;

- b. Autorizzazione Sanitaria rilasciata dall'A.S.P. competente per territorio;
- c. Autorizzazioni e/o concessioni edilizie relative alla struttura-canile;
- d. Iscrizione Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- e. Apertura Partita I.V.A.;
- f. Conto fiscale;
- g. I.N.P.S.;
- h. I.N.A.I.L.;
- i. Valutazione del rischio (L. 626/1994 e ss.mm.ii.);
- j. Tassa/Tariffa igiene ambientale.

ART. 18

PERIODO DI OSSERVAZIONE E TRATTAMENTI SANITARI A CARICO DEL DIPARTIMENTO VETERINARIO DELL'A.S.P.

I cani catturati dall'appaltatore, all'arrivo al canile, sono sottoposti ad osservazione sanitaria e ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia (ad es. trattamento contro le cisti di echinococco) a sterilizzazione, ad impianto di Microchip di riconoscimento, ad iscrizione all'anagrafe canina e ad ogni altro intervento che si renda necessario, ai sensi della L.R. nr. 15/2000 ss.mm.ii.

ART. 19

TRASPORTO DEI CANI

L'aggiudicatario deve provvedere al trasferimento ed al collocamento nei propri box dei cani di cui il Comune di Catenanuova ha la custodia e che sono ricoverati a cura dell'attuale Gestore del servizio, presso la propria struttura.

ART. 20

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

1. L'aggiudicatario è tenuto a registrare l'inizio e la fine della permanenza dei cani presso la propria Struttura, su apposito registro di carico e scarico, dietro documentazione rilasciata dalla competente ASP. Detto registro è tenuto aggiornato dal Responsabile della Struttura ed in base alle risultanze di esso viene rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza, ai fini del pagamento del servizio; lo stesso registro deve essere tenuto a disposizione del Comune per gli eventuali controlli
2. L'affidatario deve garantire l'assistenza veterinaria da assicurare per il tramite di un medico veterinario iscritto all'albo, al quale è affidata la responsabilità sanitaria della struttura (Direttore Sanitario).

ART. 21

CAUZIONE DEFINITIVA

1. La ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà versare alla Tesoreria Comunale, un deposito cauzionale definitivo all'atto della stipula del contratto, in contanti o sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo totale dell'appalto (calcolato senza IVA), quale risulterà dal prezzo di aggiudicazione.
2. Nel caso in cui la cauzione viene costituita mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà esplicitamente iscriversi la seguente clausola:
"L'ISTITUTO BANCARIO (O LA COMPAGNIA ASSICURATRICE) SENZA ALCUNA ECCEZIONE DI SORTA, DOVRA' VERSARE LA SOMMA RICHIESTA DAL COMUNE QUALORA RICORRANO, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, I CASI PREVISTI DAL. PRESENTE CAPITOLATO, ENTRO 10 (DIECI) GIORNI DALLA STESSA RICHIESTA".
3. Nel caso in cui venga prestata fidejussione bancaria, dovrà essere prevista l'esclusione da parte del fideiussore della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2^o comma dell'art. 1944 del Codice Civile.
4. La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del rapporto, ogni qualvolta l'Amministrazione la incameri, in tutto o in parte, per l'applicazione delle penalità di cui al presente capitolato

ART. 22

VERIFICA SUCCESSIVA ALLE OPERAZIONI DI GARA

1. Entro 10 giorni dalla data di conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante provvederà a verificare, nei confronti del concorrente aggiudicatario, il possesso dei requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni competenti o richiedendola al concorrente aggiudicatario.
2. Qualora tali verifiche non confermino le dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della garanzia provvisoria e, in caso di false dichiarazioni, alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria.

ART. 23

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

1. L'aggiudicatario dovrà, entro il termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante:
 - a. costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
 - b. produrre ogni altra eventuale documentazione necessaria e/o richiesta;
 - c. firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati con spese a totale suo carico;
 - d. effettuare, ai sensi dell'art.216, comma 11, del D.lgs. n.50/2016, il rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara ovvero le ulteriori spese per le pubblicazioni a pagamento previste dalle leggi. In difetto di quanto sopra si provvederà all'esclusione del concorrente dalla gara ed all'escussione della garanzia provvisoria – art.93 del D.lgs. n.50/2016.

ART. 24

VINCOLO OFFERTA

L'offerta presentata avrà una validità di 180 gg., decorrenti dal momento di presentazione della stessa.

ART. 25

PENALITA'

1. In caso di inadempimento agli obblighi dell'appalto, l'appaltatore, oltre ad ovviare alla infrazione contestatagli nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 1.000,00, da applicarsi con provvedimento del Comandante della Polizia Locale del Comune di Catenanuova.
2. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.
3. L'appaltatore, negli otto giorni dalla data della notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà lo stesso Comandante.
4. L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.

ART. 26

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere e che non si siano potute risolvere in via consensuale ed amministrativa, sarà competente il foro di Enna.

ART. 27

RINVIO A NORME

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.Lgs 18 aprile 2016, nr.50, alla Legge 14.08.1991, n. 281 e ss.rnm.ii., alla Legge Regionale 3 luglio 2000, n.15 ed alle norme sanitarie vigenti in materia applicabili e loro successive modifiche ed integrazioni.